

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

nell'interesse del **COMUNE DI TEANO** (C.F. 80005990611 e P.IVA 00940160617), in persona del Sindaco, dr. ing. Nicola Di Benedetto, con sede in Teano piazza Municipio, rappresentato e difeso, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 18-05-2016 e determina dirigenziale di incarico congiunto n. 601 del 30-05-2016 (cfr. doc. n. 1) e da procura a margine al presente atto, dal prof. avv. Guido D'Angelo (cod. fisc. DNGGDU33D22F839K) e dall'avv. Maria Laura D'Angelo (cod. fisc. DNGMLR65L45F839B), con i quali è elett.te dom.to in Napoli, al Rione Sirignano, n. 6

(fax: 0817611303 - pec:g.dangelo@sistemapec.it - ml.dangelo@sistemapec.it)


Contro la Regione Campania in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

e nei confronti della **GE.S.I.A. S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*


avverso e per l'annullamento:

del decreto del Dirigente del Dipartimento 52 – Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali Direzione Generale 5 – Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema U.O.D. 7 Valutazioni ambientali – Autorità Ambientale, n. 64 del 2.2.2016 (pubblicato sul B.U.R.C. dell'8.2.2016) (doc. n. 2), con cui la Regione Campania ha espresso “*parere favorevole di compatibilità ambientale ... per il progetto <<Realizzazione di un impianto gestione rifiuti loc. Santacroce Zona industriale ASI Agglomerato 20 – nel*

Prof. Avv.
 Guido D'Angelo
 C.F.:DNGGDU33D22F839K
 Avv.
 Maria Laura D'Angelo
 C.F.: DNGMLR65L45F839B
 Con la presente Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci, anche disgiuntamente con altri avvocati, nella presente procedura ed atti conseguenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, desistere, quietanzare chiamare in causa terzi anche in garanzia, proporre domanda riconvenzionale, delegandovi a sottoscrivere il presente atto ed ogni altro atto del procedimento, ivi compresi eventuali motivi aggiunti. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 avendone avuta previa informativa, autorizziamo il suddetto difensore al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'esercizio del presente mandato.
 Eleggiamo con Voi domicilio in Napoli, alla Via del Rione Sirignano n.6



Il Sindaco
 Ing. *Nicola Di Benedetto*
Nicola Di Benedetto
 è autentica
 avv. Guido D'Angelo
 avv. Maria Laura D'Angelo



Comune di Teano>>” (NC EU fg. 76 p.lle 35 e 5014); nonchè di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

FATTO

In data 12 giugno 2014, la GE.S.I.A. S.p.A. presentò alla Regione Campania richiesta di autorizzazione unica, ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di trasferimento e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Teano (CE), loc. Santa Croce in zona industriale ASI, agglomerato 20 (NC EU fg. 76 p.lle 35 e 5014), che corrisponde all'area ove è ubicata la vecchia fabbrica ISOLMER.

Successivamente, con nota del 15 ottobre 2014, acquisita al prot. reg. con il n. 684524, la medesima Società ha presentato alla Regione Campania istanza di Valutazione di Impatto ambientale, ex art. 23 del D.Lgs 152/2006, ai fini del conseguimento del parere di compatibilità ambientale necessario per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto in progetto.

Nella documentazione allegata al progetto la GE.S.I.A. S.p.A. dichiara:

a - che il sito dove sorgerà l'impianto ha destinazione industriale e “ *...rientra nel piano per le aree di sviluppo industriale del Consorzio di Caserta-Agglomerato n. 20 denominato Teano-Maiorisi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/08/ '08*”. Tale dichiarazione si fonda su di una errata interpretazione di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Teano in data 26 luglio 2016. A ben vedere, il richiamato certificato indica come agricola la destinazione dell'area ai sensi del P.d.F. comunale vigente e, nel contempo, “*informa*” che le particelle in

questione (35 e 5014 del F. 76), “...rientrano nel Piano per le Aree di Sviluppo Industriale del Consorzio ASI, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/08/2008”.

E' evidente – atteso che il procedimento di approvazione del Piano ASI non si conclude con una Delibera di Consiglio Comunale, ma bensì con una Conferenza di Servizi – che l'indicazione aveva esclusivamente valore informativo di una procedura in itinere e che, pertanto, all'atto del rilascio del detto certificato (e tuttora, come si dirà in seguito) l'area non poteva considerarsi industriale.

b - che “...tale area non ricade ... in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi”;

c - che “...nel territorio, visto nel suo complesso, in seguito ad analisi accurata sul valore naturale-ambientale, non è possibile annoverare la presenza di un gran numero di elementi naturalistici”.

Invece, il PTR della Regione Campania, approvato con la L.R. n. 13 del 13 ottobre 2008, individua il territorio del Comune di Teano come “*sistema territoriale a matrice naturalistica*”; e la successiva legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, all'art. 12 , co. 4 (Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), prescrive che : “*Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo.*

Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità”.

Anche, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Caserta, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 26 del 26 aprile 2012, (e che, giusta art. 18, comma 9 della Legge regionale della Campania n. 16 del 22/12/2004, ha “... *valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16*”), individua, invero, l'area della ex ISOLMER in colore grigio, come destinata a “*impianto recente prevalentemente residenziale*” e la circonda con un vasto areale di colore verde, testualmente, di “*preminente interesse paesaggistico*”,

Ne deriva, pertanto, che – ai sensi di tutti i vigenti strumenti di pianificazione territoriale - l'area in questione non ha certamente destinazione industriale.

E' evidente, quindi l'illegittimità dell'impugnato provvedimento che esprime un parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in questione, in contrasto con le previsioni del Piano territoriale regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Caserta vigente dal 2012, nonché del vigente P.d.F. comunale.

In altri termini, trattasi di provvedimento conseguente ad una istruttoria sommaria e superficiale, che lede l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ambiente naturalistico e paesaggistico del Comune di Teano.

L'Amministrazione ricorrente, pertanto, in data 28/05/2016, ha notificato (via PEC) alla Unità operativa Dirigenziale regionale un atto di invito ad annullare

il procedimento unico di autorizzazione in questione e a revocare la Conferenza dei Servizi, indetta dalla Regione per il giorno 15/06/2016, in considerazione della illegittimità della procedura attivata per contrasto con la Pianificazione Provinciale (PTCP) e Regionale (PTR), nonché per violazione dell'art. 12, comma 4, della Legge Regionale n. 14/2016 (doc. n. 3).

Peraltro, non essendo pervenuto alcun riscontro al suindicato invito del comune di Teano di annullamento della procedura intrapresa, l'amministrazione comunale - considerato il gravissimo pericolo di ricaduta in termini ambientali e paesaggistici - si vede costretta ad impugnare il citato provvedimento regionale n. 64 del 2 febbraio 2016, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA 13 OTTOBRE 2008 N. 13 - VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 4, DELLA L.R. 26 MAGGIO 2016 N. 14 (BURC N. 33 DEL 26 MAGGIO 2016).

Il Piano Territoriale della Regione Campania, approvato con la legge regionale n. 13/2008, individua e perimetra 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbana-industriale, paesistico culturale). L'individuazione di tali sistemi dovrà poi orientare le scelte pianificatorie ai livelli sottostanti.

Nel caso di Teano, l'intero territorio comunale è compreso in un sistema identificato con la sigla A11, ovvero in un sistema “*a sviluppo dominante a matrice naturalistica*” (cfr. doc. n. 4). Trattasi di aree di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico, non idonee all'insediamento di impianti come quello in progetto che non appaiono compatibili con la vocazione naturale del territorio e con le finalità di protezione dell'area.

Tale principio è stato chiaramente ribadito dal legislatore regionale che, nella recente legge del 26 maggio 2016, n. 14, “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*”, all'art. 12 , comma 4 (Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), prescrive che : “*Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità*”.

Pertanto, sull'area in questione, sarebbe possibile ubicare solo un impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti e non una piattaforma di trasferimento e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (cfr. art. 12, L.R. n. 14/2016, doc. n. 5).

2. VIOLAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI CASERTA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 26 DEL 26 APRILE 2012 –

VIOLAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA 22 DICEMBRE 2004 N. 16.

Nella documentazione allegata al progetto, la società istante afferma che l'area in questione è un'area industriale ricompresa nel *“piano per le aree di sviluppo industriale del Consorzio di Caserta-Agglomerato n. 20 denominato Teano-Maiorisi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/08/08”*. Tale affermazione è del tutto destituita di fondamento. In primo luogo, è lo stesso Consorzio ASI di Caserta, nella deliberazione n. 100 del 18 febbraio 2016 (doc. n. 6), a rilevare la avvenuta decadenza del piano ASI.

Ma dirimente appare il rilievo che la Provincia di Caserta ha, con deliberazione n. 26 del 26 aprile 2012, approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che, ai sensi dell'art. 18, comma 9 della Legge regionale della Campania n. 16 del 22/12/2004, ha *“... valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16”*). Tale piano individua, l'area della ex ISOLMER in colore grigio, come destinata a *“impianto recente prevalentemente residenziale”* e la circonda con un vasto areale di colore verde, testualmente, di *“preminente interesse paesaggistico”*.

L'impugnato decreto di compatibilità ambientale è, pertanto, in contrasto sia con le disposizione del P.T.R. che con quelle del P.T.C.P.

L'area oggetto di intervento non rientra nel piano ASI, che allo stato risulta decaduto e sostituito dal P.T.C.P., e non ha vocazione industriale, ma è – contrariamente a quanto affermato nella documentazione allegata al progetto

e, *per relationem*, nello stesso Decreto Dirigenziale - di preminente interesse paesaggistico.

Le previsioni del P.T.R. e del P.T.C.P, (unitamente al divieto da ultimo posto dall'art. 12 della L.R. n. 14/2016 di collocare impianti di smaltimento rifiuti nelle aree a matrice naturalistica del P.T.R) risultano coerenti con la struttura geo-morfologica, eco-sistemica, produttiva e culturale del territorio del Comune di Teano. Infatti:

- la zona è di sicuro interesse archeologico, come dimostrato dai numerosi rinvenimenti in tutta l'Area di S. Croce ove storicamente sono state accertate, fin dal sec. XVIII, strutture pertinenti a grandi complessi monumentali e aree di necropoli e il tracciato viario della via Latina. Come esempi più notevoli, si ricorda la presenza di un grande complesso termale di epoca imperiale scoperta agli inizi del sec. XX e studiata dagli archeologi Ettore Gabrici e Leonard Wolley, nonché il recente ritrovamento di un monumentale mausoleo circolare di età romana nell'area di Servizio dell'Autostrada A1, immediatamente confinante con l'ISOLMER.

Sulla scorta di tale importanza archeologica, tutta l'Area fu inserita, nel 1994, in una proposta di Parco Archeologico presentata in occasione di un convegno internazionale sui siti archeologici promosso dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura della Provincia di Roma, i cui atti sono stati pubblicati nel 1994 a firma della dott.ssa Gabriella Gasperetti , ispettore Archeologo della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta e dall'arch. Alfredo Balasco, consulente scientifico della predetta Soprintendenza (doc. n. 7 -

stralcio pubblicazione degli atti del seminario di studi, Roma, gennaio 1994:
“I siti archeologici, un problema di musealizzazione all’aperto, a cura della
Provincia di Roma).

· la zona, inoltre, è al limite del bacino imbrifero che alimenta la falda
utilizzata dagli impianti di captazione delle sorgenti dell'acqua minerale
Ferrarelle e Santagata, le cui sorgenti sono nel territorio comunale.

· l'area, infine, è di grande interesse agricolo e produttivo, con la presenza di
numerose aziende agricole ed è intensamente coltivata a frutteti produttivi
(nocciolo, olivo, etc.).

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 7 DEL D.P.R. N 160/2010 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.

L'impugnato decreto dirigenziale di “compatibilità ambientale” risulta, infine,
adottato in violazione delle previsioni degli artt. 2, 4 e 7 del D.P.R. 160/2010,
con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda. Ai
sensi delle norme richiamate, infatti, tutte le autorizzazioni all’esercizio di
attività produttive (ad eccezione di un elenco tassativo all’interno del quale
non figurano gli impianti di trattamento e gestione di rifiuti) devono essere
presentate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
territorialmente competente. Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione, nella circolare n. 465 del 19/6/2012 ha precisato che in base al
D.P.R. 07/09/2010, n. 160, il SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento
territoriale per le imprese abilitato a gestire tutte le autorizzazioni inerenti le



NOTIFICA.- L'anno 2016 il giorno 1 del mese di giugno la sottoscritta avv. Maria Laura D'Angelo, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato ad litem ex art. 83 c.p.c., ha notificato il ricorso straordinario al Capo dello Stato che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.01.1994 n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 26 marzo 2008), previa iscrizione al n. 416 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'ufficio postale di Napoli, a **GE.S.I.A. S.P.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., presso la sede legale in Strada Torre Lupara Zona Industriale, Pastorano (CE) 81050

(avv. Maria Laura D'Angelo)

Maria Laura D'Angelo

N. Raccomandata

76343938236-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w9191e) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	GE.S.I.A. S.p.A
	VIA/PIAZZA	STRADA TORRE LUPARA ZONA INDUSTRIALE
MITTENTE	C.A.P.	81050 PASTORANO
	COMUNE	PASTORANO
MITTENTE	MITTENTE	AVV. MARIA LAURA D'ANGELO
	VIA/PIAZZA	RIONE SIRIGNANO
MITTENTE	C.A.P.	80121 NAPOLI
	COMUNE	NAPOLI

SERVIZI ACCESSORI RICHiesti
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 40079 Sez. 12 Operaz. 315
Causale: AG 01/06/2016 18:44
Peso gr.: 271 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv. Agg.: AR

Cod. ABIS 763171273406

TASSE